

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

e col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo dell'Accordo	»	11
Testo dell'Allegato	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Federazione russa, firmato a Roma il 1° dicembre 1995, è sostitutivo di quello sottoscritto con l'Unione Sovietica il 19 febbraio 1974. A seguito dell'estinzione dell'URSS si è presentata infatti la necessità di concludere un nuovo accordo quadro che stabilisca su basi più attuali le linee guida ed i meccanismi secondo cui dovrà attuarsi detta cooperazione negli anni a venire, sia in ambito bilaterale che multilaterale. Tali basi sono costituite per la Russia dalle nuove condizioni politiche e sociali collegate alle riforme economiche, e per l'Italia dall'evolversi del processo di integrazione europea.

Carattere decisamente innovativo rispetto al precedente Accordo con l'URSS riveste l'Allegato, in cui, per la prima volta, vengono definiti gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale creata o trasferita nel quadro delle attività di cooperazione.

La struttura dell'Accordo è la seguente:

preambolo: le Parti, sulla base della positiva esperienza acquisita per il passato, considerato il rapido processo di internazionalizzazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, riconoscono l'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito dei rapporti bilaterali ed esprimono la volontà di un potenziamento della stessa;

articolo 1: le Parti s'impegnano a favorire, conformemente alle rispettive legislazioni ed agli obblighi assunti a livello internazionale, lo sviluppo della cooperazione nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio;

articolo 2: vengono fissati i settori prioritari della cooperazione dando particolare importanza all'ecologia ed alla protezione ambientale, settori di ricerca dai quali non

può prescindere l'attuale sviluppo sostenibile;

articolo 3: le Parti s'impegnano a favorire la stipula d'intese tra Ministeri, università, accademie scientifiche, centri di ricerca, imprese ed industrie, costituendo così una fitta rete di rapporti diretti attraverso cui svolgere la cooperazione;

articolo 4: vengono fissate le forme secondo le quali verrà attuata la cooperazione, come scambi di esperti e di informazioni, progetti di ricerca congiunti, costituzione di centri comuni di ricerca, ed ogni altra forma di cooperazione che potrà essere concordemente ritenuta interessante;

articolo 5: le Parti s'impegnano a favorire quei progetti di ricerca congiunti che possono essere ricondotti a programmi europei ed internazionali intendendo così potenziare, anche sul piano bilaterale, la cooperazione con l'Occidente;

articolo 6: tratta della proprietà intellettuale i cui aspetti sono regolati dalle disposizioni contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo. Detto articolo riveste particolare rilievo in quanto per la prima volta le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo. Vengono altresì fissati il campo di applicazione della stessa, la ripartizione dei diritti e vengono stabilite le modalità per dirimere eventuali controversie;

articolo 7: le Parti nominano i rispettivi organi coordinatori dell'attuazione dell'Accordo;

articolo 8: agli organi coordinatori è demandato il compito di istituire una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica e di fissarne le modalità operative. Detta Commissione mista si riunirà periodicamente al fine anche di valutare lo stato e le prospettive della cooperazio-

ne ed esaminare gli eventuali problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo;

articolo 9: salvaguarda gli obblighi ed i diritti di ciascuna delle Parti derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali già in atto;

articolo 10: stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'attuazione o dall'interpretazione dell'Accordo stesso siano risolte per via negoziale.

La validità dell'Accordo è fissata dall'articolo 11 in cinque anni, con la clausola di rinnovo automatico per successivi periodi quinquennali a meno che una delle Parti, almeno sei mesi prima della scadenza, non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la propria intenzione di modificarne le disposizioni o di farne cessare la validità.

In qualsiasi momento ciascuna delle Parti può denunciare la validità dell'Accordo dandone comunicazione scritta alla controparte; in tal caso l'Accordo cesserà di valere dopo sei mesi dalla data di tale comunicazione.

In merito all'Allegato all'Accordo relativo alla proprietà intellettuale, esso si compone di un preambolo in cui le Parti, al fine di assicurare una tutela adeguata ed efficace della stessa, concordano di notificarsi tempestivamente ogni evento afferente la proprietà intellettuale realizzato nel quadro del vigente Accordo (invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali, opere tutelate dai diritti d'autore) e si impegnano ad assicurarne la protezione in conformità alla legislazione nazionale.

Seguono quindi le disposizioni relative agli aspetti applicativi ripartite nei seguenti settori:

- a) campo di applicazione;
- b) ripartizione dei diritti;
- c) informazioni confidenziali di lavoro;

ciascuno dei quali è poi suddiviso in paragrafi.

Campo di applicazione

Se le Parti o i rappresentanti dalle stesse designati non convengono diversamente, le

disposizioni dell'Allegato si applicano a tutte le attività intraprese secondo quanto previsto dall'Accordo.

Nella «Proprietà intellettuale» sono inclusi i diritti previsti all'articolo 2 della «Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale», firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, a cui vanno aggiunti i diritti sulle nuove varietà vegetali.

Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti della proprietà intellettuale, secondo la ripartizione prevista dall'Allegato stesso, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti ad attività congiunte. La ripartizione dei diritti tra ciascuna Parte ed i propri partecipanti non è pregiudicata da quanto disposto dall'Allegato, ma rimangono valide le leggi e la prassi in materia di ciascuna Parte.

Le controversie in merito alla proprietà intellettuale saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o tra le Parti o i loro rappresentanti. Qualora non sia convenuto diversamente per iscritto, le controversie saranno sottoposte a giudizio arbitrale secondo le regole arbitrali dell'OMPI, ove applicabili. Ginevra (Svizzera) sarà il luogo dell'arbitrato e la lingua adottata nella procedura di arbitrato sarà l'inglese.

I diritti e gli obblighi relativi alla proprietà intellettuale non saranno pregiudicati dalla scadenza o dalla cessazione dell'Accordo.

Ripartizione dei diritti

Si garantisce per ciascuna Parte il diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi, per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli, relazioni e libri che costituiscono il risultato di cooperazioni previste dall'Accordo. Si stabilisce che su tutte le pubblicazioni per le quali è prevista la tutela del diritto d'autore siano indicati i nomi degli autori, salvo espressa rinuncia degli autori stessi.

I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli citati nel paragrafo

precedente saranno ripartiti secondo le modalità seguenti:

i ricercatori e gli scienziati ospiti di uno dei due Paesi godranno del diritto di proprietà intellettuale secondo la normativa del Paese ospitante; ciascun ricercatore o scienziato, qualora definito inventore o autore, potrà inoltre ricevere premi o comunque usufruire dei vantaggi previsti in merito dalla normativa del Paese ospitante;

nel caso in cui la proprietà intellettuale sia stata creata tramite ricerche congiunte, a ciascun partecipante spetteranno i diritti e relativi proventi previsti in merito nel proprio Paese, salvo diversa intesa. Per quanto concerne la ripartizione dei diritti e dei proventi in Paesi terzi, questa sarà stabilita dagli accordi di attività congiunta, tenendo anche conto del contributo economico, scientifico e tecnologico apportato da ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Nell'ipotesi che la ricerca non sia definita «congiunta», per la ripartizione dei diritti della proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca varrà quanto previsto al paragrafo precedente;

qualora un tipo di proprietà intellettuale non sia previsto dalle leggi di entrambe le Parti, al partecipante a cui la propria legge nazionale assicura la tutela di detto tipo di proprietà intellettuale spetteranno i diritti ed i proventi ad essa connessi in tutti i Paesi in cui tale proprietà intellettuale è riconosciuta.

Informazioni confidenziali di lavoro

Un'informazione viene identificata come «confidenziale di lavoro» se una persona, essendone in possesso, può ricavarne un beneficio economico o comunque trarne un vantaggio competitivo rispetto a chi non la possiede; oppure, se l'informazione non è accessibile da altre fonti e chi la detiene non ne ha reso possibile l'accesso in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale. Pertanto, anche per un'informazione definita «confidenziale di lavoro», fornita o creata durante le attività congiunte nell'ambito dell'Accordo, è prevista da entrambe le Parti la tutela secondo le leggi, le regole e le prassi amministrative vigenti.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa in materia di cooperazione scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri:

Articolo 4:

Al fine di incrementare la cooperazione nei settori scientifici, si prevede lo scambio di docenti o ricercatori ed esperti. Per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base di analoghe esperienze di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente, a decorrere dal 1996, le sottoindicate unità, la cui spesa viene così suddivisa:

15 docenti o ricercatori per 30 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 30 giorni x 15 persone)	L.	81.000.000
Spesa assicurativa per l'intera missione (lire 100.000 x 15 persone)	»	1.500.000

Sempre in relazione al suddetto scambio di docenti ed esperti, si prevede che l'Italia possa inviare annualmente a Mosca trenta unità; i relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono suddivisi come segue:

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 1.800.000 x 30 persone = lire 54.000.000 + lire 2.700.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	56.700.000
---	---	------------

Allo scopo di ampliare la collaborazione nei settori scientifici e tecnologici, si prevede di svolgere all'estero ed in Italia appositi seminari, conferenze ed esposizioni.

La relativa spesa viene così quantificata:

Organizzazione attività in Russia	L.	100.000.000
Svolgimento attività in Italia	»	155.000.000
<hr/>		
Totale onere (articolo 4)	L.	394.200.000
<hr/> <hr/>		

Articolo 8:

Per l'esame dei programmi operativi, viene istituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente in Russia e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio in missione a Mosca di cinque funzionari, con una permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 persone x 5 giorni)	L.	4.500.000
---	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 101, al cambio di lire 1.650 = lire 167.000, cui si aggiungono lire 50.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 217.000 viene ridotto di lire 56.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 161.000 x 5 persone x 5 giorni)	»	4.025.000
---	---	-----------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (lire 1.800.000 x 5 persone = lire 9.000.000 + lire 450.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	9.450.000
---	---	-----------

Totale onere (articolo 8)	L.	17.975.000
---------------------------	----	------------

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nel triennio 1996-1998 e negli anni successivi, è il seguente:

	1996	1997	1998
Articolo 4	L. 394.200.000	L. 394.200.000	L. 394.200.000
Articolo 8	L. 17.975.000	-	L. 17.975.000
Totale	<u>L. 412.175.000</u>	<u>L. 394.200.000</u>	<u>L. 412.175.000</u>
In cifra tonda	<u>L. 412.000.000</u>	<u>L. 394.000.000</u>	<u>L. 412.000.000</u>

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, riunioni e loro durata, nonché del numero dei ricercatori da ospitare in Italia e da inviare all'estero, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno 1996, in lire 394 milioni per l'anno 1997 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

